

Misure per la tutela giudiziaria delle persone con disabilità

Presentazione

Con la legge 1 marzo 2006, n.67, pubblicata in Gazzetta ufficiale, n. 54, del 6 marzo 2006, entra in vigore una nuova normativa riguardante "Misure per la tutela giudiziaria delle persone con disabilità vittime di discriminazioni".

Si tratta di una legge che, mentre risponde a precise direttive dell'Unione Europea sulla parità di trattamento fra le persone ed estende alcuni strumenti di procedura giudiziaria già adottati per altri aspetti discriminatori alle persone disabili, intende promuovere (com'è detto nell'art. 1) la piena attuazione del principio di parità e delle pari opportunità nei confronti delle persone disabili, al fine di garantire alle stesse il pieno godimento dei loro diritti civili, politici, economici e sociali.

Di particolare importanza è la distinzione e definizione (contenuta nell'art. 2) dei comportamenti che attuano una forma di discriminazione:

- tutti quei comportamenti per cui una persona, per motivi connessi alla sua disabilità, è trattata meno favorevolmente di quanto sia, sia stata o sarebbe trattata una non disabile in una situazione analoga (discriminazione diretta);
- tutti quei comportamenti apparentemente neutri, che attraverso una disposizione, un criterio, una prassi, un atto, un patto o un comportamento, mettono una persona disabile in una posizione di svantaggio rispetto ad altre persone (discriminazione indiretta);
- tutti quei comportamenti indesiderati che, posti in essere per motivi connessi alla disabilità, violano la dignità e la libertà di una persona disabile, o creano un clima di intimidazione ostile e degradante nei suoi confronti (il cosiddetto mobbing).

Tutela giurisdizionale e legittimazione ad agire

Nel disporre sanzioni per i comportamenti discriminatori a danno delle persone disabili la nuova legge riprende alcune disposizioni di tutela giurisdizionale già previste dal "Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero sull'immigrazione" (art. 44 del decreto legislativo n. 268/1998), nonché quelle previste dal Codice Civile (art. 2729, primo comma).

In base all'art. 3, il ricorrente, al fine di dimostrare la sussistenza di un comportamento discriminatorio a proprio danno, può dedurre in giudizio elementi di fatto, in termini gravi, precisi e concordanti. Con il provvedimento che accoglie il ricorso, il giudice, oltre a provvedere, se richiesto, al risarcimento del danno, anche non patrimoniale, ordina la cessazione del comportamento, della condotta o dell'atto discriminatorio, e adotta ogni altro provvedimento idoneo a rimuovere gli effetti della discriminazione, compresa l'adozione di un piano di rimozione delle discriminazioni accertate.

In base all'art. 4, infine, la persona disabile può farsi rappresentare in giudizio, con delega rilasciata per atto pubblico o per scrittura privata autenticata, da

associazioni o enti individuati con decreto del Ministro per le pari opportunità, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

Tali associazioni ed enti possono altresì:

- intervenire nei giudizi per danno subito dalle persone disabili e ricorrere in sede di giurisdizione amministrativa per l'annullamento di atti lesivi degli interessi delle persone stesse;
- agire anche quando eventuali comportamenti discriminatori assumano carattere collettivo.